

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ORDINANZA SINDACALE

N.22del 11 MAG. 2023

OGGETTO: ORDINE, VIGILANZA ED ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

PRESO ATTO che si rende necessario disciplinare le modalità di accesso all'area cimiteriale per garantire una maggiore fruibilità da parte dei cittadini a decorrere dalla pubblicazione della presente Ordinanza;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l'ordine e la vigilanza dei cimiteri;

VISTO l'art. 45 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria che disciplina l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale;

VISTO l'art. 12, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia mortuaria che fissa i criteri generali degli orari, le modalità ed i percorsi funebri;

VISTO l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTO di dover provvedere a disciplinare l'accesso da parte dei cittadini e degli operatori del settore;

ORDINA

con decorrenza dalla pubblicazione della presente Ordinanza, il seguente orario di apertura e chiusura del Cimitero comunale al pubblico:

Apertura cimitero:

Orario Legale

 dal martedì al sabato: 	ore	8,00 - 12,00	ore 16,30 - 18,30
- la domenica e i festivi:	ore	7,00 - 13,00	
Orario Solare			
dal martedì al sabato:	ore	9,00 - 13,00	ore 15,00 - 17,00
la domenica e i festivi:	ore	7,00 - 13,00	

Chiusura cimitero

l'intera giornata del lunedì.

L'orario dei funerali resta definito come appresso:

Orario Legale

1° funerale: ore 16,30
 2° funerale: ore 17,30

Orario Solare

1° funerale: ore 15,00
 2° funerale: ore 16,00

Apertura straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti:

- apertura continuata dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni 30-31 ottobre e 1-2 novembre.

Apertura e chiusura ricorrenze:

- Natale dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e chiusura il giorno 26 Dicembre;
- Pasqua dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e chiusura il lunedì dell'Angelo;
- Giorni di chiusura totale: 1 gennaio 1 maggio 15 agosto.

Norme per i visitatori:

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
- 2. In particolare è vietato:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, fumare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi o oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del personale di custodia;
 - f) calpestare le aiuole, le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o le opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune.
 - l) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti. Allochè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i campi e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione;
 - m) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali e a quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni;
 - n) è inoltre vietato l'ingresso:
 - i fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - a chi porti con sé cani o altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo quelli al servizio dei non vedenti e degli organi di polizia;
 - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- 3. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale di custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

La presente ordinanza è valida e precettiva anche nei riguardi degli operatori, quali Ordini Religiosi, Imprese di pompe funebri, Confraternite, Imprese di trasporto ed altri.

Il trasporto di salme per la tumulazione nel locale cimitero deve avvenire entro 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota al pubblico ed alla categorie interessate ed annulla ogni altra ordinanza in materia.

I trasgressori saranno perséguiti come per legge e per l'inosservanza della presente ordinanza si applicano le norme della legge 689/81.

Il Comando di Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo di Bari entro il termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 1 1 MAG. 2023

IL SINDACO Dott.ssa Arianna CAMPOREALE